



# «Accessi, Ispezioni e Verifiche in azienda»

Le attività ispettive dell'Amministrazione Finanziaria:  
*«I poteri istruttori»*

*Firenze, 5 maggio 2023*

# **I poteri istruttori: Accessi – Ispezioni - Verifiche**

# Le potestà attribuite alla Guardia di Finanza: Quadro normativo di riferimento

- **Art. 1 R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63: agli Appartenenti al Corpo** *“sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, accesso, visione, controllo, richiesta d'informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari incaricati dell'applicazione dei tributi diretti e indiretti”*;
- **Art. 34 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4**, che demanda la potestà dell'accertamento della violazione di norme “finanziarie” agli **ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria**; per questi ultimi, la stessa L. n. 4/29, all'art. 35, prevede la facoltà - al fine di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria - di *accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.*

# Le potestà attribuite alla Guardia di Finanza:

## Quadro normativo di riferimento

- Art. 2, comma 2, D. Lgs. 68/2001:

Il Corpo della Guardia di Finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea.

A tal fine, ad esso sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di **entrate ed uscite dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea**. Con specifico riferimento alla materia delle entrate, detti compiti riguardano:

- le imposte dirette e indirette, le tasse, i contributi, i monopoli fiscali ed ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
- i diritti doganali, di confine e altre risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea;
- ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
- ogni altro interesse finanziario nazionale o dell'Unione Europea.

# Le potestà attribuite alla Guardia di Finanza: Quadro normativo di riferimento

- **Art. 2, comma 4, del D.Lgs. 68/2001**: individua le funzioni di polizia finanziaria affidate alla G. di F., per le quali **stabilisce/conferma, a fattor comune, l'applicazione dei poteri di polizia amministrativa stabiliti dalla legge in tema di imposte sui redditi e IVA (artt. 32 e 33 del DPR n. 600/73 – 51 e 52 del DPR n. 633/72)**
- Per effetto di detta previsione, i poteri attribuiti al Corpo per questi due comparti impositivi **devono ritenersi estesi anche a tutti gli altri tributi** compresi nella previsione della comma 2 del menzionato art. 2 del predetto decreto legislativo che, in ragione della propria formulazione in termini generali, appare **idonea a ricomprendere ogni forma di tributo, diretto o indiretto, di carattere statale o locale.**
- In pratica, gli Appartenenti al Corpo (in quanto verificatori) in occasione di attività ispettive in qualsiasi segmento operativo, possono ricollegarsi a tale normativa poiché li legittima ad esercitare le conseguenti potestà ispettive di carattere specifico.

# I poteri della Polizia Tributaria nel settore IVA ed II.DD.

- Il legislatore **ha riconosciuto alla Guardia di Finanza**, in maniera specifica, i medesimi poteri attribuiti agli Uffici finanziari **dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dagli arti 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia, rispettivamente, di IVA e di imposte sui redditi.**
- **Ai fini IVA**, infatti, il comma 1, primo periodo, dell'art. 63 del D.P.R. n. 633/72, stabilisce che *"la Guardia di Finanza **coopera con gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli art. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti"***.
- **Ai fini delle imposte sui redditi**, il comma 3, primo periodo, del citato art. 33 del D.P.R. n. 600/73 dispone, nel medesimo senso, che *"la Guardia di Finanza **coopera con gli Uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma"***.

# I poteri della Polizia Tributaria nel settore **IVA** ed **II.DD.**

Artt. 51 e 52  
DPR n. 633/72

Artt. 32 e 33  
DPR n. 600/73

Poteri

## **INVASIVI**

si caratterizzano per  
l'intervento diretto  
(ACCESSI, ISPEZIONI,  
VERIFICAZIONI)

**RICHIESTE  
INFORMAZIONI/  
DOCUMENTI/  
INVITI AL  
SOGGETTO  
ISPEZIONATO**

**RICHIESTE  
INFORMAZIONI A  
SOGGETTI/ENTI  
ESTERNI**

# POTERI CHE SI CARATTERIZZANO PER L'**INTERVENTO DIRETTO**

**ACCESSO**

RICERCA

ISPEZIONE

VERIFICAZIONE

# L' ACCESSO

- è un atto amministrativo di natura autoritativa che consiste nel potere di entrare in un luogo (e nel soffermarsi anche **senza o contro** il consenso di chi ha la disponibilità) destinato all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (ed anche in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al D.Lgs. n. 460/97), **nonché nei locali adibiti ad abitazione**, al fine di condurvi le operazioni necessarie per porre in essere un'attività ispettiva;
- anche le autovetture in uso o intestate al soggetto sottoposto a ispezione fiscale possono essere oggetto di accesso, così come i locali diversi dal quelli in cui è esercitata l'attività d'impresa o di lavoro autonomo;

# L' ACCESSO

- Viene messo in atto dai verificatori con il principale scopo di acquisire documentazione contabile ed extracontabile del soggetto sottoposto a ispezione.
- Le scritture contabili del contribuente sottoposto a verifica possono essere anche acquisite presso altri soggetti (professionista, centro elaborazione dati etc.) che le detengono per suo conto.
- Per le scritture tenute presso terzi il contribuente deve esibire un'attestazione, sottoscritta dai soggetti medesimi, recante la specificazione delle scritture detenute.

# COSA SI INTENDE PER LOCALE ?

- ogni spazio chiuso e delimitato rispetto al mondo esterno nella esclusiva disponibilità, anche temporanea, di un soggetto e sottratto al libero ingresso di altri individui;
- definizione comprensiva, non solo di immobili e relative pertinenze, ma anche di taluni beni mobili quali, principalmente, autovetture, aeromobili e natanti che - in quanto sottoposti all'esclusivo dominio di una persona e come tali sottratti alla libera disponibilità da parte di altri soggetti ed oggettivamente destinabili all'esercizio di attività lavorative, ove risultino funzionalmente collegati all'attività economica cui si riferisce l'attività ispettiva - possono essere sottoposti ad accesso.

# AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO

- è un atto propedeutico e/o strumentale a un procedimento più ampio (accertamento tributario)
- dà luogo a una ingerenza dello Stato-Amministrazione negli interessi privati (economici e personali) del cittadino-contribuente.
- Pertanto i presupposti che legittimano l'accesso mutano a seconda del tipo di locale interessato e, quindi, del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che l'esercizio di tale potere comporta.
- Quale regola generale, gli operanti devono essere muniti di apposita autorizzazione, di norma scritta, che indica lo scopo dell'accesso, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

# CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO

- Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute; il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione ed il contribuente ha diritto ad averne copia (art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/72).
- L'accesso deve essere motivato da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, deve essere effettuato nell'orario di normale apertura delle aziende e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività ed alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (art. 12, comma 1, della L. n. 212/2000).

# COSA FANNO IN CONCRETO I VERIFICATORI


Nella prassi operativa, pertanto, i verificatori:

- **consegnano** al contribuente copia dell'ordine di accesso sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio che lo ha autorizzato;
- **informano** il contribuente verificato dei suoi diritti e doveri, così come sanciti dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente;
- **descrivono**, in apposito processo verbale di verifica, tutte le operazioni di accesso eseguite, dando menzione dell'eventuale rifiuto manifestato dal contribuente;
- **redigono** quotidianamente il verbale di verifica, documentando l'attività svolta e verbalizzando le domande rivolte al contribuente e le risposte o dichiarazioni da questi ricevute;
- **compilano** separato processo verbale di accesso, nell'ipotesi in cui questo sia stato autorizzato dal Procuratore della Repubblica. In questo caso, al contribuente deve essere notificata anche l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità giudiziaria;
- **consegnano** al contribuente copia dei processi verbali di verifica e di accesso (anche in caso di mancata sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente).

Vi può essere la partecipazione facoltativa del professionista

# POTERI DI CONTROLLO: ACCESSO

Artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  
Artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600



# AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO

I presupposti che legittimano l'accesso mutano a seconda del tipo di locale interessato e, quindi, del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato che l'esercizio di tale potere comporta.

- Per l'accesso nei luoghi adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività economica è sufficiente l'autorizzazione scritta del Direttore dell'Ufficio o del Comandante del Reparto della Guardia di Finanza operante;
- L'accesso presso l'abitazione privata (ma anche in luoghi ove non sono svolte attività commerciali, agricole, professionali etc.) è subordinato:
  - alla presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie;
  - all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;

# ACCESSO PRESSO GLI **ESERCIZI COMMERCIALI**

## LEGITTIMAZIONE

- Esecuzione attività verifica fiscale
- Autorizzazione (scritta) Comandante Reparto per la Guardia di Finanza o del Capo Ufficio per l'Agenzia delle Entrate, in presenza di esigenze effettive indagine e controllo luogo

## MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Esibizione della tessera di riconoscimento Militari/Funzionari che eseguono l'accesso
- Durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale (Art. 12, comma 1, Legge n. 212/2000 - *Statuto Contribuenti*)
- Deroghe possibili in casi eccezionali ed urgenti (sempre da motivare)

## DOCUMENTAZIONE E GARANZIE

- Deve essere arrecata minore turbativa possibile (Art. 12 dello Statuto)
- Informazione su ragioni ed oggetto controllo Redazione (sempre) del verbale di accesso da consegnare alla parte

# DIRITTI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

- Diritto a che la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non superi i 30 giorni - 15 gg. in alcuni casi - (Art. 12, comma 5, L. 212/2000) prorogabili per ulteriori 30 giorni (15 gg) nei casi di particolare complessità dell'indagine;
- Il contribuente, nel corso delle operazioni ispettive, può adire il Garante del Contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge (Art. 12, comma 6, L. 212/2000);
- Diritto di comunicare osservazioni e richieste, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione degli organi di verifica, che saranno valutate dagli uffici impositori (Art. 12, comma 7, L. 212/2000).

# NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 70 del 13.05.2011

- “secondo una prassi già consolidata, **gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi *in borghese***”.
- “il periodo di permanenza presso la sede del contribuente [...] non può essere superiore a **15 giorni** in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di **imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi**; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.

# ACCESSO PRESSO GLI **STUDI PROFESSIONALI**

## LEGITTIMAZIONE

- Esecuzione attività verifica fiscale
- Autorizzazione dal Comandante del reparto per la Guardia di Finanza o del Capo Ufficio Agenzia delle Entrate in presenza esigenze effettive indagine e controllo luogo

## MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Esibizione tessera di riconoscimento militari che eseguono l'accesso
- Accesso in presenza “titolare dello studio o di un suo delegato”
- No deroghe a quanto sopra (qualora lo studio sia chiuso l'attività andrà rinviata)

## DOCUMENTAZIONE E GARANZIE

- Presso “studi associati” occorre preventiva individuazione dei locali utilizzati da soggetto verificato
- Informazioni su ragioni ed oggetto controllo
- Redazione verbale di accesso da consegnare alla parte

# Utilizzabilità della documentazione acquisita presso il professionista

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9515, del 6 aprile 2023

**La presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato è necessaria solo se il controllo fiscale riguarda proprio il professionista** e **non anche** quando i verificatori si recano nello studio **per l'acquisizione della documentazione contabile e fiscale di un suo cliente sottoposto a ispezione** la necessaria presenza del titolare, è quella di tutelare il segreto professionale, ma tale esigenza non si ravvisa nel caso in cui si debba semplicemente mettere a disposizione dei verificatori della documentazione contabile in qualità di soggetto depositario

# ACCESSO - STUDI PROFESSIONALI

La disciplina degli accessi negli studi professionali merita particolare attenzione, in quanto tale categoria di contribuenti, in ragione del proprio lavoro, si trova a CONOSCENZA DI DATI SENSIBILI CONCERNENTI TERZI.

Per questo motivo il professionista si può rifiutare di esibire i documenti del cliente NON DOTATI DI RILEVANZA FISCALE.

Il segreto professionale non può essere opposto:

- né per le scritture ufficiali del professionista (registri Iva, registro degli incassi e pagamenti, parcelle etc.);
- né per i fascicoli dei clienti (limitatamente alle carte che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi tra professionista e cliente)

# ACCESSO PRESSO **LUOGHI PROMISCUI**

## LEGITTIMAZIONE

- Esecuzione attività verifica fiscale
- Autorizzazione dal Comandante del Reparto per la Guardia di Finanza o del Capo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di esigenze effettive indagine e controllo del luogo
- Autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio (Atto "*dovuto*" da parte dell'AG)

## MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Esibizione (sempre) della tessera di riconoscimento militari/funzionari che eseguono l'accesso
- Durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività (minore turbativa possibile ex art. 12 L. n. 212/2000)

## DOCUMENTAZIONE E GARANZIE

- Informazione sulle ragioni e sull'oggetto del controllo
- Redazione (sempre) del verbale di accesso da consegnare al termine del controllo

# ACCESSO PRESSO **ABITAZIONI PRIVATE**

## LEGITTIMAZIONE

- Esecuzione attività verifica fiscale
- Autorizzazione dal Comandante del Reparto per la Guardia di Finanza o del Capo Ufficio Agenzia delle Entrate, in presenza esigenze effettive indagine e controllo sul luogo
- Autorizzazione Procuratore della Repubblica competente per territorio, sussistendo gravi indizi di violazione (Atto “*discrezionale*” dell’AG e mai fondato su “*fonti anonime*”)

## MODALITÀ DI ESECUZIONE

- Esibizione tessera di riconoscimento Militari/Funzionari che eseguono l’accesso
- Ricerca delle prove delle violazioni (libri, registri, documenti, scritture varie anche di natura extra- contabile)

## DOCUMENTAZIONE E GARANZIE

- Informazione sulle ragioni e sull’oggetto del controllo
- Redazione del verbale di accesso da consegnare alla parte

## In tema di accesso domiciliare, la giurisprudenza di legittimità prevede inoltre

- ❖ L'accesso **presso luoghi di soggetti terzi** che non sono percettori né di reddito d'impresa né di lavoro autonomo. [L'art. 52, D.P.R. 633/1972](#), che regola le "modalità" di esercizio dell'accesso, ispezioni e verifiche, nulla precisa in ordine al fatto che i locali debbano appartenere al contribuente indagato o a terzi.
- ❖ L'accesso **all'interno degli automezzi (auto o furgoni), aeromobili o natanti** con riferimento al quale vale il principio generale secondo cui se tali mezzi sono adibiti e/o collegati funzionalmente all'attività economica/professionale del contribuente sottoposto a verifica **è sufficiente la sola autorizzazione del Capo dell'Ufficio da cui dipendono i verificatori**, ad eccezione che il mezzo non risulti in quel momento adibito ad uso meramente personale ([Cass. n. 10590/2011](#))

Ulteriore elemento a favore della **legittimità della perquisizione dell'auto in assenza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** si rinviene dai contenuti della [Sent. n. 36488 del 24 novembre 2021](#) della Corte di Cassazione, dove la Suprema Corte ha affermato la correttezza dell'operato di ricerca della documentazione (*pen drive* e chiavette USB contenenti contabilità «in nero») occultata all'interno dell'auto intestata in via esclusiva alla società seppure la stessa fosse stata concessa in uso promiscuo al dirigente della verificata e al momento dell'intervento ispettivo si trovava parcheggiata, in orario di lavoro, all'interno dello stabilimento.

# POTERI DI CONTROLLO: AUTORIZZAZIONE PUBBLICO MINISTERO



**DOVUTA**

**DISCREZIONALE**

ACCESSO  
LUOGHI  
PROMISCUI

ACCESSO  
ABITAZIONI  
PRIVATE

# POTERI DI CONTROLLO

ACCESSO

**RICERCA**

ISPEZIONE

VERIFICAZIONE

# IN COSA CONSISTE LA RICERCA

- Fase successiva all'accesso che ha lo scopo di verificare il rispetto della normativa tributaria, sia sulla documentazione contabile obbligatoria, sia su quella contabile facoltativa o, ancora, su quella extracontabile.
- Pertanto, la ricerca consiste in quelle attività fisiche finalizzate all'individuazione e materiale reperimento degli elementi necessari a eseguire le ispezioni documentali tra cui anche libri, registri, scritture e documenti ed altri elementi (anche di natura informatica) potenzialmente utili alla ricostruzione dell'effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.

# L'ESTRAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI

LE OPERAZIONI DI RICERCA POSSONO RIGUARDARE ANCHE I DOCUMENTI INFORMATICI.


Nel corso dell'accesso vi è la possibilità di effettuare in via alternativa:

- l'acquisizione dell'intero contenuto di un supporto di memorizzazione, prelevandone una "copia immagine";
- l'estrazione di mirate informazioni digitali, ove l'interesse degli operanti risulti circoscritto a particolari contenuti informatici specificamente individuabili.

N.B.: I documenti informatici estrapolati legittimamente dai p.c. nella disponibilità dell'imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell'impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità (Cass. Civ., 9 marzo 2016, n. 4600; Cass. Civ., 3 ottobre 2014, n. 20902; Cass. Civ., 30 marzo 2012, n. 5226).

# POTERI DI CONTROLLO: RICERCA

## AUTORIZZAZIONE AUTORITÀ GIUDIZIARIA



# Apertura coattiva

Nella prassi, è possibile che i verificatori chiedano al soggetto sottoposto a verifica di **aprire spontaneamente** la corrispondenza non procedendo dunque ad un'apertura coattiva.

Sulle conseguenze dell'**apertura spontanea** durante l'accesso senza l'autorizzazione della Procura, ma con il consenso dell'interessato, la Giurisprudenza di legittimità ha assunto nel corso degli anni posizioni divergenti e contrastanti

Le [Sezioni Unite, con la sentenza n. 3182 del 2 febbraio 2022](#), hanno ritenuto:

- **necessaria** l'autorizzazione del Procuratore all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, solo nel caso di apertura coattiva, **e non anche in presenza del consenso del contribuente**;
- **non necessaria** l'informazione al contribuente sulla sussistenza di una previsione di legge che, in caso di opposizione, consente l'apertura coattiva previa autorizzazione dell'AG, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nella normativa.

Le Sezioni Unite precisano peraltro che **il consenso è mancante** in caso di apertura operata dal contribuente **sotto minaccia, o determinata da coazioni implicite e ambientali**, indotte cioè dalle modalità, utilizzate dai verificatori per la richiesta di apertura.

# DOCUMENTAZIONE DI SOGGETTI O ATTIVITÀ DIVERSE

È possibile che, nel corso della ricerche effettuate presso la sede o il domicilio di un certo contribuente, vengano rinvenuti libri, registri, scritture ed altri documenti, ivi compresa documentazione extracontabile, relativi ad:

- 1) ALTRE ATTIVITÀ: riconducibili allo stesso soggetto nei cui riguardi viene svolto l'accesso;
- 2) ovvero ad altre attività RICONDUCIBILI A TERZI.

L'Amministrazione può procedere ad **accertamento induttivo, utilizzando documentazione reperita presso terzi** e da costoro elaborata, **purché sia fornita la prova, anche attraverso presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, dell'inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente.**

Corte di Cassazione - Sezione TRI Civile, Sentenza 10 marzo 2008 n. 6311.

# POTERI DI CONTROLLO: SVILUPPO ATTIVITA'

ACCESSO

RICERCA

**ISPEZIONE**

VERIFICAZIONE



# POTERI DI CONTROLLO: ISPEZIONE



# ISPEZIONE FORMALE

## COS'È

- CONTROLLO CORRETTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI NATURA CONTABILE

## OGGETTO CONTROLLO

- ISTITUZIONE
- TENUTA
- CONSERVAZIONE
- REGISTRAZIONI

## ESITO CONTROLLO

- MANCATA REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE (RECUPERO BASE IMPONIBILE)
- CONTABILITA' INATTENDIBILE (ACCERTAMENTO INDUTTIVO ex art. 39 comma 2 lett. c) e d) del D.P.R n. 600/1973)

# ISPEZIONE SOSTANZIALE

## COS'È

CONTROLLO VERIDICITÀ  
SOSTANZIALE  
DOCUMENTAZIONE  
UFFICIALE (ad esempio  
attraverso controlli incrociati)  
VALUTAZIONE CIRCA  
CORRETTA  
INTERPRETAZIONE  
GIURIDICA DELLA NORMA

## ESITO CONTROLLO

RECUPERO BASE  
IMPONIBILE

IN PRESENZA DI GRAVI E  
RIPETUTE VIOLAZIONI =  
PRESUPPOSTI PER  
“ACCERTAMENTO  
INDUTTIVO” (ex art. 39 co.2  
lett. d) D.P.R. 600/1973)

# POTERI DI CONTROLLO

ACCESSO

RICERCA

ISPEZIONE

VERIFICAZIONE

# POTERI DI CONTROLLO: VERIFICAZIONE



# VERIFICAZIONE DIRETTA

**VERIFICAZIONE**

**CONSISTENZA CASSA**

**QUANTIFICAZIONE PERSONALE**

**QUANTIFICAZIONE MAGAZZINO**

**PRESUNZIONE ACQUISTO/CESSIONE**  
(ART. 53 del D.P.R. n. 633/1972 come  
sostituito dall'art. 5 del D.P.R n.  
441/1997)

# VERIFICAZIONE INDIRETTA

**ACCERTAMENTO  
INDUTTIVO**

(ART. 39 CO. 2 D.p.r  
600/1973)

**VERIFICAZIONI  
INDIRETTE**


**RICOSTRUZIONE**

**“REALTA  
EFFETTIVA”**

sulla base di  
percorsi induttivi

**GLI ALTRI POTERI PER  
ACQUISIZIONE DI DATI ED  
ELEMENTI AI FINI DELLE II.DD., IVA  
ed IRAP**

## GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO




## GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: RICHIESTE AL CONTRIBUENTE/ALTRI SOGGETTI

INVITO A COMPARIRE PER FORNIRE DATI E NOTIZIE

INVITO AD ESIBIRE O TRASMETTERE ATTI, DOCUMENTI,  
FATTURE

INVIO QUESTIONARI PER RICHIESTA INFORMAZIONI  
SPECIFICHE

# GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: RICHIESTE AD ENTI PUBBLICI/PRIVATI



# GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: ULTERIORI RICHIESTE

**ATTI E DOCUMENTI**

**NOTAI**

**PROCURATORI DEL  
REGISTRO**

**PUBBLICI UFFICIALI  
CONSERVATORE REGISTRI  
IMMOBILIARI**

**ALTRI PUBBLICI UFFICIALI**

# GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: CARATTERISTICHE COMUNI

NO SCHEMI RICHIESTA STANDARD

NOTIFICHE RICHIESTE/INVITI  
(ai sensi dell'art. 60 del d.p.r 600/1973)

TERMINE MINIMO PER ADEMPIMENTO 15 GIORNI

INDICAZIONE MOTIVO RICHIESTA ED ESATTA INDIVIDUAZIONE OGGETTO

# GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: CONSEGUENZE INADEMPIMENTO

**MANCATA  
ESIBIZIONE-  
TRASMISSIONE**

**ATTI  
LIBRI  
REGISTRI  
DOCUMENTI**

**SANZIONI**

**DIRETTE**

D.Lgs. 471/1997 (art.11)

**INDIRETTE**

Art. 32 co.4 e  
Art. 39 co. 2 lettera d-bis  
DPR 600/1973

# GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: CONSEGUENZE INADEMPIMENTO

## SANZIONI INDIRETTE

### INUTILIZZABILITÀ

di quanto non viene prodotto agli Organi di controllo

(art. 32 co. 4 d.p.r. 600/1973)

### SI UTILIZZABILITÀ

mancata esibizione per causa non imputabile al contribuente;  
trasmissione all'atto introduttivo giudizio 1° grado  
(art. 32 co. 5 d.p.r. 600/1973)

# GLI ALTRI POTERI DI CONTROLLO: **CONSEGUENZE INADEMPIMENTO**

## SANZIONI INDIRETTE

Possibilità

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

(art. 39 co. 2 lett. d) bis d.p.r. 600/1973)

Determinazione reddito attraverso  
**UTILIZZO PRESUNZIONI SEMPLICI** (non  
qualificate) con **FACOLTÀ DI PRESCINDERE**  
**DALLE RISULTANZE CONTABILI**

***Grazie per l'attenzione***